

 <i>Ministero dell'Istruzione</i>	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale “MICHELE PURRELLO”</p> <p style="text-align: center;">Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania Tel. 095 5877293 ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it c.f. 80011180876 - www.purrello.edu.it</p>	 <i>Regione Sicilia</i>
 <i>Unione Europea</i>		 <i>“Cittadini domani”</i>

ICS "M. PURRELLO"-S. GREGORIO
Prot. 0000387 del 16/01/2022
(Uscita)

Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Agli assistenti alla comunicazione
Ai genitori di tutti gli alunni
Al Sito web

Comunicazione n. 183

Oggetto: Gestione delle attività didattiche in caso di positività all'infezione da SARS-CoV.

Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021 n. 6013, dall'art. 4 del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, dalla Nota congiunta di Ministero dell'istruzione e Ministero della salute 8 gennaio 2022, n. 11 e dalla Nota del Ministero dell'istruzione 10 gennaio 2022, n. 14, **nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 si applicano le seguenti misure:**

SCUOLA DELL'INFANZIA

Con UN SOLO ALUNNO POSITIVO nella sezione

Per TUTTI GLI ALTRI ALUNNI della sezione

È sospesa l'attività in presenza per la durata di dieci giorni.

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti alla comunicazione e all'autonomia, ecc.)

Il personale, per essere considerato “a rischio”, deve aver svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 n. 6013 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. paragrafo intitolato “Disposizioni sanitarie previste dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 n. 6013”).

SCUOLA PRIMARIA

A) Con UN SOLO ALUNNO POSITIVO nella classe

Per TUTTI GLI ALTRI ALUNNI della classe

Attività didattica in presenza. Il pasto dovrà essere consumato ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

Misura sanitaria: Prima possibile, dal momento in cui si è stati informati del caso di positività, dev'essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare (T0). Il test va ripetuto dopo 5 giorni (T5). Se l'esito del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece T0 è positivo, dev'essere informata l'Autorità di Prevenzione e non è possibile rientrare a scuola. Analoghe disposizioni si applicano per il tampone T5.

Per il PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti alla comunicazione e all'autonomia, ecc.)

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'AUTO-SORVEGLIANZA (v. paragrafo intitolato "Disposizioni sanitarie previste dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 n. 6013").

B) Con DUE ALUNNI POSITIVI nella classe nell'arco di 10 giorni

Per TUTTI GLI ALTRI ALUNNI della classe

È sospesa l'attività in presenza per la durata di dieci giorni. Si applica la didattica a distanza.

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti alla comunicazione e all'autonomia, ecc.)

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella sezione dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o della positività del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 n. 6013 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A) Con UN SOLO ALUNNO POSITIVO nella classe

Per TUTTI GLI ALTRI ALUNNI della classe

Attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

Misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA.

Per il PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti alla comunicazione e all'autonomia, ecc.)

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'AUTO-SORVEGLIANZA.

B) Con DUE ALUNNI POSITIVI nella classe nell'arco di 10 giorni

B.1) Per TUTTI GLI ALTRI ALUNNI della classe:

- non vaccinati
- vaccinati con solo 1° dose
- vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)
- guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)

È sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B.2) Per TUTTI GLI ALTRI ALUNNI della classe:

- vaccinati con 3° dose (booster)
- vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)
- guariti da meno di 120 giorni (4 mesi)

Attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri.

Misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA.

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere **DIMOSTRATI DALL'ALUNNO INTERESSATO**. Pertanto, esclusivamente in questa fattispecie (presenza di due allievi positivi), ai sensi del DL n. 1 del 7 gennaio 2022 l'istituzione scolastica è autorizzata a conoscere lo stato vaccinale degli studenti, consentendo di proseguire la didattica in presenza solamente agli alunni che rientrano nei casi descritti in questo paragrafo B.2).

Ai sensi della nota MI prot. n. 14 del 10/01/2022, il controllo sarà eseguito in modo riservato ed esaminando seduta stante quanto prodotto dall'alunno, senza annotare, registrare o memorizzare alcun dato. Il controllo sarà effettuato per ciascun alunno e per ciascuno dei 10 giorni successivi alla notizia del 2° contagio.

Per il PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti alla comunicazione e all'autonomia, ecc.)

Il personale, per essere considerato “a rischio”, deve aver svolto attività in presenza nella sezione dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o della positività del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 n. 6013 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

C) Con TRE ALUNNI POSITIVI nella classe nell'arco di 10 giorni

Per TUTTI GLI ALTRI ALUNNI della classe:

È sospesa l'attività in presenza per la durata di dieci giorni. Si applica la didattica a distanza.

Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Per il PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti alla comunicazione e all'autonomia, ecc.)

Il personale, per essere considerato “a rischio”, deve aver svolto attività in presenza nella sezione dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o della positività del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 n. 6013 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Disposizioni sanitarie previste dalla Circolare del Ministero della Salute 30/12/2021 n. 6013

AUTO-SORVEGLIANZA

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Contatti stretti ad ALTO RISCHIO

Devono seguire le seguenti misure sanitarie:

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane la misura della quarantena prevista nella durata di **10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di **indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**. Il periodo di **Auto-sorveglianza** termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

ISOLAMENTO per i soggetti contagiati

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento **può essere ridotto da 10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Disposizioni di carattere generale

TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il D.L. 1 del 7 gennaio 2022 favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di AUTO-SORVEGLIANZA, la **possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5)** sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per la gratuità è necessaria la prescrizione medica, da parte del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta.

È VIETATO ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°

Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (USCA/ASP)

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono all'emanazione delle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale. Il Dirigente Scolastico non ha il potere di emettere provvedimenti di quarantena/isolamento, né di ammettere a scuola studenti e personale privi di provvedimento/certificato di guarigione o fine isolamento.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Andrea Saija

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993